

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1362

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

dal Ministro della sanità

(BINDI)

e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

(PINTO)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

(BASSANINI)

(V. Stampato Camera n. 2156)

*approvato dalla Camera dei deputati il 24 settembre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 settembre 1996*

—————

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli  
per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina

—————

## INDICE

Disegno di legge .....	»	3
Testo del decreto-legge e testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati .....	»	6

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, recante potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1996, N. 429

*All'articolo 1, al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «trattamenti fitosanitari» sono inserite le seguenti: «o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento».*

*All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «a decorrere dal 1996,» sono inserite le seguenti: «di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c),».*

*All'articolo 3:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

*«1. Al fine di assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore, è istituito il "certificato di garanzia della carne bovina" attestante il Paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino. Il certificato deve essere affisso in maniera visibile nelle rivendite, a disposizione dei consumatori»;*

*al comma 2, le parole da: «Con decreto» fino a: «Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*All'articolo 4, ai commi 1 e 2, le parole: «comitato zootecnico veterinario» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia».*

**TESTO DEL DECRETO-LEGGE E TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA  
CAMERA DEI DEPUTATI**

*Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 1996.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la situazione di estrema gravità determinatasi a causa dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare i controlli sanitari, al fine di prevenire l'insorgenza di malattie infettive, nonchè di tutelare il consumatore con controlli mirati alla qualità delle carni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffuse degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanità:

a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

---

**Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia  
spongiforme bovina**

Articolo 1.

1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffuse degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari **o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento**, in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanità:

a) *identica*;

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

determinato e revocabili, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modificazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;

b) organizza ed impiega le unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di referenza;

c) provvede alla specifica formazione del personale.

#### Articolo 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

1. Al fine di assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore, è istituito il «Certificato di garanzia della carne bovina» attestante la provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento e di macellazione del capo bovino.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti le modalità e i criteri per l'attestazione di conformità ai requisiti di cui al comma 1, nonché le relative prove ed ispezioni per il rilascio del certificato da parte del produttore, il quale abbia ottemperato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

#### Articolo 4.

1. I Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, ai fini dei controlli di specifica competenza nel settore zootecnico, attuano una strategia di collaborazione e di coordinamento, definendone le modalità operative nell'ambito del comitato zootecnico veterinario istituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) *identica*.

#### Articolo 2:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a complessive lire 1.500 milioni annue, a decorrere dal 1996, **di cui lire 1.000 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e lire 500 milioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c)**, si fa fronte mediante utilizzo delle maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

2. *Identico*.

#### Articolo 3.

1. Al fine di assicurare un più incisivo controllo sulla qualità della produzione per la tutela del consumatore, è istituito il «certificato di garanzia della carne bovina» attestante **il Paese di nascita, l'ultima provenienza, le tecniche di alimentazione e di stabulazione, le modalità di allevamento, di trasporto e di macellazione del capo bovino. Il certificato deve essere affisso in maniera visibile nelle rivendite, a disposizione dei consumatori.**

2. **Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, sono definiti le modalità e i criteri per l'attestazione di conformità ai requisiti di cui al comma 1, nonché le relative prove ed ispezioni per il rilascio del certificato da parte del produttore, il quale abbia ottemperato alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

#### Articolo 4.

1. I Ministri della sanità, delle risorse agricole, alimentari e forestali e delle finanze, ai fini dei controlli di specifica competenza nel settore zootecnico, attuano una strategia di collaborazione e di coordinamento, definendone le modalità operative nell'ambito del **Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia** istituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il comitato zootecnico veterinario, di cui al comma 1, è integrato, limitatamente agli obiettivi del presente articolo, dal Ministro delle finanze o suo delegato e da tre rappresentanti del Ministero delle finanze nominati dal Ministro o loro delegati.

#### Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1996.

SCALFARO

PRODI - BINDI - PINTO - VISCO - CIAM-  
PI - BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. **Il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia**, di cui al comma 1, è integrato, limitatamente agli obiettivi del presente articolo, dal Ministro delle finanze o suo delegato e da tre rappresentanti del Ministero delle finanze nominati dal Ministro o loro delegati.

